



IL CCNL FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019-2021

-

La revisione dell'Ordinamento professionale

Agostino Bultrini

Responsabile Area Personale e Relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane

9 novembre 2022

Le principali novità in materia di Ordinamento professionale

Il nuovo CCNL supera la disciplina dell'ordinamento professionale del CCNL 31/3/1999 (come aggiornato dal CCNL 2016/2018- superamento cat. D3 – revisione Area PO), introducendo rilevanti innovazioni:

- ✓ è stata operata una **revisione del sistema di classificazione del personale** articolandolo in quattro Aree;
- ✓ si introduce una nuova disciplina delle **progressioni di carriera**;
- ✓ si rivoluziona il sistema delle **progressioni all'interno delle Aree**, superando le PEO ed introducendo i **differenziali stipendiali**;
- ✓ La disciplina degli **incarichi di Elevata qualificazione** innova e sostituisce l'Area delle Posizioni organizzative.

La revisione degli Ordinamenti professionali

Art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021

«I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. **La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione**. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente»

L'art. 1, comma 612, della legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), ha previsto l'**integrazione delle risorse economiche con riferimento alla revisione degli ordinamenti professionali, nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55% del monte salari 2018.**

La revisione degli Ordinamenti professionali

Atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021

«Tale rivisitazione dovrà porsi come obiettivo anche quello della valorizzazione di posizioni e ruoli non dirigenziali per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale e/o più elevate competenze professionali o specialistiche, attraverso la costituzione di un' "area delle alte professionalità" in cui collocare il personale apicale incaricato dell'esercizio di funzioni organizzative e gestionali, in possesso del titolo di studio universitario, di elevate capacità professionali, tecniche e organizzative, acquisite anche attraverso idonei percorsi formativi o appartenente ad albi. Rispetto a tale personale il contratto potrà prevedere una struttura retributiva coerente con le funzioni e le responsabilità affidate».

Atto d indirizzo dei Comitati di settore Autonomie locali/Regioni-sanità

«Resta confermata l'attuale area delle posizioni organizzative disciplinata dall'articolo 13 del CCNL del 21 maggio 2018. Nell'ottica di rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, la contrattazione collettiva, dovrà porsi l'obiettivo di rafforzare il ruolo di specifiche posizioni e ruoli non dirigenziali dell'area delle posizioni organizzative per i quali siano richiesti più elevati livelli di autonomia e responsabilità gestionale ed amministrativa e/o più elevate competenze professionali o specialistiche, attraverso la valorizzazione delle professionalità dell'attuale sistema di classificazione del personale che abbiano dimostrato maggiori competenze organizzative e gestionali e/o tecnico-specialistiche, a cui siano conferiti incarichi implicanti più elevate responsabilità gestionali ed amministrative o maggiori livelli di autonomia professionale.»

Il nuovo sistema di classificazione del personale

Il nuovo sistema di classificazione del personale (**art. 12 della preintesa**) è articolato in **quattro Aree**:

- Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione
- Area degli Istruttori
- Area degli Operatori esperti
- Area degli Operatori

Le Aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.

Le Aree sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse.

Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di EQ.

Il nuovo sistema di classificazione del personale

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

- *Area degli Istruttori*
- *Area degli Operatori esperti*
- *Area degli Operatori*

Ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le **mansioni equivalenti** nell'ambito dell'area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

I **profili professionali** descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area.

Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili Professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie

Le norme di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale

Art. 13 della Preintesa

Il nuovo sistema di classificazione entra in vigore dal primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL (in caso di firma definitiva a novembre, dal **1 aprile 2023**).

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione è inquadrato con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione.

Tabella B
Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione

PRECEDENTE SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE		NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Categoria D-D7 Categoria D-D6 Categoria D-D5 Categoria D-D4 Categoria D-D3 Categoria D-D2 Categoria D-D1	➔	AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE
Categoria C-C6 Categoria C-C5 Categoria C-C4 Categoria C-C3 Categoria C-C2 Categoria C-C1	➔	AREA DEGLI ISTRUTTORI
Categoria B3-B8 Categoria B3-B7 Categoria B3-B6 Categoria B3-B5 Categoria B3-B4 Categoria B3 di accesso Categoria B1-B8 Categoria B1-B7 Categoria B1-B6 Categoria B1-B5 Categoria B1-B4 Categoria B1-B3 Categoria B1-B2 Categoria B1 di accesso	➔	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI
Categoria A-A6 Categoria A-A5 Categoria A-A4 Categoria A-A3 Categoria A-A2 Categoria A-A1	➔	AREA DEGLI OPERATORI

Le norme di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale

Art. 13 della Preintesa

Gli **incarichi di posizione organizzativa** in essere alla data di entrata in vigore nuovo sistema di classificazione, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione, e proseguono fino a naturale scadenza.

Le **procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico** del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale.

Il **personale utilmente collocato nelle graduatorie** delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella di Trasposizione.

Gli incarichi di Elevata qualificazione

- ✓ Come richiesto dal Comitato di Settore nell'Atto di Indirizzo, la scelta delle parti negoziali è stata quella di trasporre l'intero impianto degli incarichi di P.O. in quello rappresentato dagli incarichi di Elevata Qualificazione
- ✓ *N.B. Per i Piccoli Comuni è stata confermata la possibilità di attribuire tali incarichi anche a personale inquadrato nelle Aree degli istruttori e degli operatori esperti (artt. 16 e 19)*
- ✓ *Inoltre, sempre in attuazione degli indirizzi del Comitato di settore, sono state introdotte misure per consentire l'affidamento di più di un incarico di Elevata qualificazione nel caso di utilizzo del personale in convezione tra più Enti, o nel caso del c.d. scavalco d'eccedenza (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004) (art. 23).*

Incarichi di Elevata qualificazione: le novità

- ✓ Come richiesto dal Comitato di Settore nell'Atto di Indirizzo, la scelta delle parti negoziali è stata quella di trasporre l'intero impianto degli incarichi di P.O. in quello rappresentato dagli incarichi di Elevata qualificazione
- ✓ *N.B. Per i Piccoli Comuni è stata confermata la possibilità di attribuire tali incarichi anche a personale inquadrato nelle Aree degli istruttori e degli operatori esperti (artt. 16 e 19)*
- ✓ *Inoltre, sempre in attuazione degli indirizzi del Comitato di settore, sono state introdotte misure per consentire l'affidamento di più di un incarico di Elevata qualificazione nel caso di utilizzo del personale in convezione tra più Enti, o nel caso del c.d. scavalco d'eccedenza (art. 1, comma 557, L. n. 311/2004) (art. 23).*

Incarichi di Elevata qualificazione: le risorse

Incremento risorse per EQ

Sono oggetto di **contrattazione integrativa (Art. 7, c. 2)**:

u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;

Riduzione risorse per EQ

- (Art. 17 c. 6)

Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si determina un corrispondente ampliamento delle **facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate**, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79.

- (art. 5, c. 3)

g) la Sono oggetto di **confronto**... g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 6.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE